

Comune di Monte S. Giacomo

PROVINCIA DI SALERNO

Spedizione

Prot. n.

Data

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 32 del 13/10/1993

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.-

L'anno millenovecento novantatré e questo giorno tredici del mese di Ottobre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 9/10/1993, n. 1775, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. ACCETTA RAFFAELE

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n.
come segue:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ACETTA Raffaele - Sindaco	X	
2	CAPORRINO Antonio	X	
3	CLEMENTE Palmiro	X	
4	MAROTTA Antonietta	X	
5	NICODEMO Franz	X	
6	ROMANO Maria	X	
7	ROMANO Michele	X	
8	SPINA Angelo	X	
9	SPINA Giuseppe	X	
10	GIORDANO Vittorio	X	
11	MAROTTA Gerardo	X	
12	ROMANO Nicola	X	
13	ROMANO Saverio	X	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori:

Con l'assistenza del Segretario comunale signor MAROTTA VINCENZO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere

favorevole

Il Sindaco-Presidente Arch. Accetta Raffaele, dopo aver ampiamente illustrato l'opportunità dell'adozione del nuovo Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, passa alla lettura e commento della proposta di Regolamento portata all'esame del Consiglio Comunale e ne evidenzia gli aspetti innovativi rispetto a quello vigente, approvato con deliberazione C.C. n°55 dell'11/9/1973, non più rispondente alle diverse esigenze ed alle mutate condizioni socio-economiche di Monte San Giacomo;

ed il

CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di revocare il Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati, approvato con deliberazione C.C. n°55 dell'11/9/1973;

CONSTATATO che occorre procedere all'approvazione del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, predisposto sotto la direttiva della G.M. dai responsabili dei vari uffici;

Dopo attento esame degli articoli che compongono il regolamento in parola;

VISTA la legge 142/90;

All'unanimità di voti, legalmente espressi,

D E L I B E R A

- 1- Revocare il Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale e per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati, approvato con deliberazione C.C. n°55 dell'11/9/1973;
- 2- Approvare il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, che si compone di n°60 articoli e che, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3- Dare atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.53 L.142/90:

U.T.C.: "Nessun rilievo per quanto concerne la regolarità tecnica";

SEGRETARIO COM/LE: " N.O. sul piano della legittimità del presente atto".-

COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO *

(Prov. di Salerno)

R E G O L A M E N T O

PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE



Art. 1

**Assunzione del servizio del pubblico acquedotto
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse**

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privata dall'Amministrazione comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Per la denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse si applicano le norme del Decreto Legislativo n°275 del 12/7/1993.

Art. 2

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione sui consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

Art. 3

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 5

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7**Danni alle condotte e tubazioni in genere**

Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente alle opere di ripristino e la riparazione, ovviamente, sarà eseguita da chi ha provocato il guasto.

Art. 8**Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione**

È vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 9**Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza**

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Art. 10**Distribuzione dell'acqua**

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

Art. 11

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12

Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

È solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

È vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 13

Vasche e cisterne pubbliche

È vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a lire 1.000.000 - salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 14

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
- c) lungo la rete principale di adduzione, prima del serbatoio, l'Amministrazione comunale ha facoltà di concedere l'acqua anche per usi non domestici previo parere tecnico di fattibilità del personale addetto al servizio; tale uso è soggetto a separata concessione, e potrà essere consentito solo lungo la rete idrica "Captazione Foce Fiume". Nel caso di accertata carenza idrica o di altri eventuali inconvenienti, la suddetta fornitura potrà essere sospesa in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

Gli allacciamenti preesistenti dovranno essere regolarizzati entro mesi 2 dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 15

Forniture su strade canalizzate o prive di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art. 2.

Art. 16

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 17

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, allegando il certificato di abitabilità o di usabilità.

La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il voluto certificato di abitabilità o di usabilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Art. 18

Oneri di allacciamento - Cauzioni - Spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare prima della firma del contratto:

- 1) Un fondo per allacciamento dalla rete stradale al limite della proprietà privata;
- 2) Diritto fisso di allacciamento ivi comprese le spese di allacciamento;

Il contatore e la chiave di arresto sono a carico del Comune, mentre la manodopera, il costo dei materiali, degli scavi, delle opere murarie inerenti gli allacciamenti sono a carico dell'utente e i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni impartite dal tecnico comunale addetto al servizio acquedotto.

Art. 19

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo di hl. 4.00 giornalieri, pari a hl. 720 semestrali.

Art. 20

Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità Annuale

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Art. 21

Uso bocche d'incendio

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Art. 22

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.

Art. 23

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 24

Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

Art. 25

Conduttore private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 26

Collegamenti di impianti ed apparecchi

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di «non ritorno».

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 27

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

È assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 28

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

CAPITOLO QUARTO
MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 29

Tipo e calibro del contatore

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.

Art. 30

Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 31

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.

Art. 32

Custodia dei contatori

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La monomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 33

Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Art. 34

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

Art. 35

Ispezioni e verifiche

Il Comune può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili, ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'e rogazione dell'acqua.

Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tut te le verifiche.

Per il caso di visita agli impianti interni, sarà dato preavviso di alme no un giorno.

Art. 36

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare, il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

Art. 37

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

Art. 38

Recupero della presa

Quando una concessione venga dichiarata, alla sua scadenza, risolta, l'Am ministrazione com.le, a richiesta dell'utente o del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare a sue spese tutto ciò che é di sua proprietà ed ubi_ cato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.

Qualora non ne venga richiesta, é, tuttavia, libera di provvedervi ugual mente.

In ogni caso, però, le spese per i lavori di ripristino sono a carico del Comune.

Trascorsi sei mesi senza che sia avvenuto il ritiro da parte del Comune, tutto quanto costituiva la presa si ritiene abbandonato ed acquisito per acces sione dal proprietario del suolo.

Art. 39

Responsabilità sulla presa

L'utente é considerato come comodatario responsabile di quanto appartie_ ne al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non di pendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ecc., di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza stessa si riferisce.

Pertanto, egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché la presa, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni, i ripristini o i provvedimenti del caso.

CAPITOLO QUINTO
CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 40

Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 41

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

a) *per le nuove utenze*: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio e versati gli anticipi di cui all'art. 18.

b) *per le vecchie utenze (subingresso)*: in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

Art. 42

Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di 3 anni, verso pagamento delle spese per l'allacciamento, così come previsto dall'art. 18.

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, etc.), l'Amministrazione comunale potrà concedere l'esecuzione di prese temporanee, che saranno disciplinate da apposite concessioni, se ed in quanto applicabili, e sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.

Per le concessioni di durata inferiore al mese, potranno essere convenute, di volta in volta, condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfettario, stabilito dall'Amministrazione in relazione all'uso della acqua ed al diametro della presa.

Art. 43

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo determinato. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno posti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 44

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e delle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

Art. 45

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi:
1° Ottobre - 30 Ottobre -

secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

Art. 46

Tariffe - Ruoli di riscossione

Ai consumi determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa in vigore. La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui alla legge 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 47

Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

Art. 48

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 49

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 50

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Impianti di sollevamento

In tutti i fabbricati che si trovano al di sopra della quota di mt.700 s.l.m. è fatto obbligo di installare un impianto di sopraelevazione a mezzo di autoclave, di tipo autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Sotto l'osservanza delle norme impartite dall'Ufficio Tecnico comunale, i concessionari che avessero necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto, potranno installare un sistema di sollevamento dell'acqua.

In entrambi i casi, unitamente alla domanda di autorizzazione, dovranno essere presentati i disegni, i tipi e i calcoli relativi.

Art.52

Temporanee interruzioni del servizio

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzioni causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti, o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Art. 53

Perdita, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 54

Manomissioni alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.
- d) di estendere il servizio ad altri immobili di proprietà quando lo spazio che intercorre tra i due immobili è di uso pubblico; tale estensione, previo consenso scritto da parte del Comune, può essere consentita solo ed esclusivamente per attraversamenti nella proprietà privata.

Art. 55

Variazioni al regolamento

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che trovasse necessarie ed opportune.

Tali variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 56

Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

to e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

ACCETTA RAFFAELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAROTTA VINCENZO

LA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI CALENO,
NELLA SEDUTA DEL 3.2.94 HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO:
NULLA DA OSSERVARE

Per l'assunzione dell'importo di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della Legge n. 8.6.1990, n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mariano Marotta

F.TO IL SEGRETARIO
Di. M. Marotta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente delibrazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20 OTT 1993

come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N. REG. PUB.);

E' stata trasmessa, con lettera n. 1891, in data 20 OTT 1993

al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimi

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 47, comma 2);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5)

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Il, 20 OTT 1993



IL SEGRETARIO COMUNALE

MAROTTA VINCENZO

Mariano Marotta